

Roma, 26 febbraio 2020

Oggetto: **Indennità di disoccupazione NASpl 2020.**

L'Inps, con la circolare 10 febbraio 2020, n. 20, ha pubblicato i massimali per il 2020 per gli istituti di sostegno al reddito. Riepiloghiamo quindi la disciplina della NASpl.

Lo Stato di disoccupazione involontaria

La NASpl può essere richiesta in caso di disoccupazione involontaria del lavoratore, intervenuta a seguito dei seguenti eventi:

- qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
- scadenza del contratto a termine;
- dimissioni per giusta causa;
- alcuni eventi che danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

➤ **Dimissioni per Giusta causa**

L'INPS, nella circolare 94/2015, ha ricordato che si intendono per giusta causa le dimissioni generate da:

- mancato pagamento della retribuzione
- molestie sessuali nei luoghi di lavoro
- demansionamento
- mobbing
- conseguenze legate a trasferimenti di azienda
- trasferimento della sede di lavoro non sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" ai sensi dell'art.2103 c.c.
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Nell'ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Fatto salvo il caso in cui le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore dovrà corredare la domanda di documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegando diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro,

nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Nel caso in cui l'esito della lite dovesse escludere la sussistenza della giusta causa di dimissioni, l'INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Per tale motivo l'Istituto ha dato istruzioni agli operatori che ricevono le domande, di avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione sarà provvisorio, fino alla comunicazione dell'esito della controversia.

➤ **Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo**

Il legislatore ha stabilito che la tutela interviene anche nei casi di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro, a seguito della procedura di comunicazione preventiva che le aziende devono attivare prima di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quello che viene comunemente denominato "licenziamento per motivi economici", a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale.

Tale procedura porta ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e si riferisce ai lavoratori che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 18. Ne sono pertanto esclusi i dirigenti. Questa è, infatti, la linea seguita dalla generalità delle sedi INPS, che è stata anche confermata da un recente intervento del Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori che operano presso aziende con meno di 15 dipendenti per i quali, in mancanza del requisito dimensionale, non è previsto dalla legge il ricorso alla procedura di conciliazione, né la possibilità di accedervi volontariamente.

➤ **Risoluzione consensuale a seguito di rifiuto del trasferimento**

L'INPS, con il messaggio 26 gennaio 2018, n.369, ha chiarito che il diritto alla NASpl viene riconosciuto anche nell'ipotesi di risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediante raggiungibile in 80 minuti, o oltre, con i mezzi di trasporto pubblico.

Ciò anche se, come accade di frequente nei suddetti casi di risoluzione, le parti in sede di conciliazione convengono sulla corresponsione di somme a vario titolo, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro.

➤ **Dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri**

L'indennità spetta alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che si dimettono volontariamente durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ovvero dall'inizio del periodo di gravidanza (300 giorni prima della data presunta del parto) fino al compimento del 1° anno di età del bambino.

Per quanto riguarda il padre questo diritto si acquisisce solo se lo stesso ha usufruito del congedo obbligatorio in sostituzione della madre, a seguito di morte, grave infermità e abbandono del figlio da parte della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre.

Ora che anche per i padri è stato introdotto un congedo per paternità obbligatorio, fruibile dalla data di nascita del figlio, o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore, in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale, congedo che dal 2020 è pari a 7 giorni (più un ulteriore giorno facoltativo, da fruirsi in alternativa alla madre), si attendono chiarimenti dalle autorità competenti in merito alla possibilità che venga estesa identica tutela in caso di dimissioni a tutti i padri e non solo a casi in cui viene a mancare la figura materna.

Requisito contributivo/lavorativo minimo

Ai fini della liquidazione della NASpl occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione, versata nei 4 anni precedenti la disoccupazione, e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. Sul sito internet dell'INPS sono disponibili informazioni dettagliate in merito alle tipologie di contribuzione e di attività utili al fine del raggiungimento dei suddetti requisiti.

Misura

La rendita mensile si calcola prendendo a riferimento la retribuzione imponibile contributiva degli ultimi 4 anni, che viene divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Se dal risultato di tale calcolo la retribuzione mensile è pari o inferiore al minimale mensile fissato dall'INPS annualmente di 1.227,55 euro (importo aggiornato al 2020), l'importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione. Se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1.335,40 euro al mese (importo aggiornato al 2020).

L'importo inizialmente erogato sarà pari al 75% del risultato della suddetta operazione, nel caso in cui questo non sia superiore a 1.227,55 euro, altrimenti viene aggiunto al 75% suddetto un importo pari al 25% del differenziale tra l'importo calcolato ed i 1.227,55 euro.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo che per il 2020 è stato fissato in euro 1.335,40. Tale importo viene annualmente rivalutato in base all'inflazione.

L'assegno iniziale viene ridotto del 3%, a cadenza mensile, a decorrere dal 1° giorno del quarto mese di fruizione.

La NASpl non soggiace al prelievo del 5,84% previsto dalla legge 41/86.

Durata

La NASpl viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nei 4 anni precedenti, per un massimo di 24 mesi.

Dichiarazione di immediata disponibilità

La domanda per usufruire della NASpl, equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL (l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità NASpl è tenuto a contattare il centro per l'impiego entro i successivi quindici giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.

L'erogazione della NASpl è, infatti, condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

➤ Obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva e sanzioni

Nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego viene riportata la disponibilità del disoccupato a partecipare alle misure di politica attiva per la ricollocazione e ad accettare congrue offerte di lavoro.

In caso di inosservanza è stato introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione.

Presentazione della domanda

La domanda per accedere alla NASpl va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I canali utilizzabili sono i seguenti:

-) On line – tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito PIN, attraverso il portale dell'Istituto;
-) tramite Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
-) tramite Patronati/Intermediari dell'Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepisce l'indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Pertanto, se il lavoratore licenziato viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dall'ultimo giorno di preavviso indennizzato.

L'INPS, con messaggio del 23 novembre 2012, n.19273, ha chiarito che l'indennità di disoccupazione subirà il differimento all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, altrimenti la decorrenza farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

In caso di licenziamento per giusta causa, il termine dei 68 giorni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione.

Pagamento

Si ha diritto all'indennità a partire:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione (o di scadenza del periodo di mancato preavviso), se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.

Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un successivo periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto "anno mobile", cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. In tal caso, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile.

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

L'ANPAL, con circolare n. 1 del 23 luglio c.a., illustra le modifiche introdotte dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, in merito allo stato di disoccupazione.

Dal 30 marzo 2019 sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Nel caso del lavoro dipendente la soglia di reddito di riferimento è pari a € 8.145 annui, mentre nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 4.800 annui.

Riepiloghiamo di seguito le varie situazioni che si possono verificare nel caso si producano redditi durante il periodo di erogazione della NASpl:

Casistiche		Conseguenze
Reddito annuale <u>superiore</u> al reddito minimo escluso da imposizione fiscale	Durata del rapporto di lavoro pari o superiore a 6 mesi	Decadenza della NASpl
	Durata del rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi	Prestazione sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro
Reddito annuale <u>inferiore</u> al reddito minimo escluso da imposizione fiscale	Indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro	Conservazione del diritto alla prestazione a particolari condizioni (*)
(*) Comunicazione all'INPS entro 30 giorni dell'inizio dell'attività e del reddito annuo previsto. Riduzione dell'indennità di un importo pari all'80% del reddito previsto. Il datore di lavoro o utilizzatore devono essere diversi dal datore di lavoro o utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro (considerando anche società collegate o controllate).		

La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini della valutazione dei requisiti di accesso alla NASpl e per la determinazione della sua durata.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa con riferimento ai periodi di fruizione della NASpl, viene accreditata fino ad un importo massimo pari a 1,4 volte l'assegno di disoccupazione e non più sulla retribuzione media percepita alla data della cessazione.

E', tuttavia, prevista una norma di salvaguardia che interesserà la parte di pensione calcolata con il sistema retributivo, in base alla quale se il periodo in cui si percepisce la NASpl dovesse diminuire la retribuzione media pensionabile, questo non verrà preso in considerazione nel calcolo della pensione e verrà utilizzata solo l'anzianità contributiva maturata ai fini del calcolo medesimo.

Incentivo all'auto imprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità NASpl può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo per:

- l'avvio di un'attività di lavoro autonomo;
- l'avvio di impresa individuale;

- la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione devono trasmettere telematicamente all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. L'indennità anticipata deve essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Ciò non avviene se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La Dis-coll per i lavoratori parasubordinati

L'INPS, con la circolare n.115 del 19 luglio 2017, riepiloga la disciplina della DIS-COLL, divenuta strutturale dall'1 luglio 2017, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e di assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

I beneficiari devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda ed iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Sono esclusi gli amministratori ed i sindaci.

Sarà erogata per massimo sei mesi, durante i quali non saranno accreditati contributi figurativi. I valori indicati per la Naspi si applicano anche per il calcolo della Dis-Coll.

L'INPS, con il messaggio n. 3606 del 2019, ha riepilogato i requisiti di base che devono essere congiuntamente posseduti dai collaboratori coordinati e continuativi, privi di occupazione, che intendono richiedere la DIS-COLL, a decorrere dal 5 settembre 2019.

I requisiti richiesti in capo ai richiedenti la DIS-COLL devono sussistere entrambi al momento della presentazione della domanda e sono, oltre allo stato di disoccupazione, un mese di contribuzione nella Gestione separata maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino all'evento di cessazione.